

Codice A1604B

D.D. 29 aprile 2022, n. 182

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Chambons - codice univoco TO-P-05992, ubicato nel Comune di Fenestrelle (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A. e contestuale annullamento della determinazione n. 61 del 16/3/2007 a seguito di una riduzione di portata prelevata dal pozzo stesso dagli originari 50 l/s agli attuali 35 l/s.**



**ATTO DD 182/A1604B/2022**

**DEL 29/04/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Chambons - codice univoco TO-P-05992, ubicato nel Comune di Fenestrelle (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A. e contestuale annullamento della determinazione n. 61 del 16/3/2007 a seguito di una riduzione di portata prelevata dal pozzo stesso dagli originari 50 l/s agli attuali 35 l/s.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 2/3/2022, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 44 del 28/2/2022 con la documentazione a supporto della nuova proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del pozzo potabile denominato *Chambons* - codice univoco TO-P-05992, situato nel Comune di Fenestrelle (TO) - dati catastali di ubicazione dell’opera: foglio di mappa n. 26, mappale n. 496 e la richiesta di contestuale annullamento della determinazione n. 61 del 16/3/2007.

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata - in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 - con la determinazione n. 61 del 16/3/2007 recante “*Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi idropotabili denominati Chambons e Vivaio Carlo Alberto ubicati nella frazione Chambons nel Comune di Fenestrelle (TO)*”, alla quale sono allegate, quali parti integranti e sostanziali, le planimetrie “*Tav. 1 - pozzo Chambons in scala 1:1000*” e “*Tav. 2 - pozzo Vivaio Carlo Alberto in scala 1:1500*”, agli atti presso l’archivio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e trasmessa, per i relativi adempimenti, allo stesso comune, nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia per recepirle nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, all’Ente di Governo dell’Ambito n. 3, all’ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche, all’ARPA - Dipartimento Provinciale di Torino, all’ASL n. 10 - SIAN di Pinerolo e alle Direzioni

regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica e Economia Montana e Foreste.

Precedentemente:

- la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 20/9/2021, aveva trasmesso all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 la documentazione contenente la nuova proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Chambons*;
- l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, con nota in data 19/11/2021, aveva inoltrato al Comune di Fenestrelle (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo *Chambons* al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;
- la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 22/2/2022, aveva comunicato all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 che, a seguito di una riduzione di portata prelevata dal pozzo *Chambons* dagli originari 50 l/s agli attuali 35 l/s, ha provveduto a rideterminarne una nuova proposta dell'area di salvaguardia del suddetto pozzo richiedendo, contestualmente, l'annullamento della determinazione n. 61 del 16/3/2007 sopra citata per la quale, relativamente al solo pozzo *Vivaio Carlo Alberto*, l'area di salvaguardia era già stata sostituita con quella approvata con la determinazione n. 135 del 29/3/2017 per i pozzi *Vivaio Carlo Alberto 1* e *Vivaio Carlo Alberto 2*, agli atti presso l'archivio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Il pozzo *Chambons* è situato in un contesto montuoso ad una quota di 1.060 metri s.l.m., nella zona di raccordo fra il fondovalle del torrente Chisone e il settore distale del conoide alluvionale legato all'azione del rio Corbiera, tributario in destra idrografica. Secondo la cartografia geologica comunale, il pozzo si colloca nell'ambito dei "depositi alluvionali recenti e attuali che ricoprono il fondovalle principale, gli alvei dei tributari maggiori e costituiscono gli apparati di conoide attivi o parzialmente riattivabili"; il substrato prequaternario è qui invece costituito da "dioriti quarzitiche generalmente a struttura gneissica minuta, localmente con struttura granitoide", afferenti al Complesso Dora Maira. La stratigrafia allegata alla documentazione trasmessa permette di caratterizzare l'assetto litostratigrafico del sottosuolo attraversato dal pozzo, che risulta costituito da un'alternanza di sabbia, sabbia con ciottoli, ghiaia e ciottoli, ciottoli con ghiaia e frequenti trovanti, riconducibili all'attività fluvio-torrentizia del torrente Chisone e del rio Corbiera; il substrato roccioso, costituito da micascisti, si rinviene alla profondità di 43 metri.

Il pozzo - profondo 46 metri - presenta un completamento multi-filtro, con orizzonti filtranti discontinui tra -20 e -43 metri dal piano-campagna e un isolamento superficiale tra 0 e -11 metri, risultando, pertanto, conforme ai disposti della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente da un acquifero superficiale impostato nell'ambito dell'area omogenea classificata come "Area M - Sottoarea MB", caratterizzata dall'assenza di sistemi acquiferi profondi significativi a livello regionale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012, nella quale non sono definiti limiti basali dell'acquifero superficiale.

A causa dell'impossibilità di arrestare il pompaggio per non interrompere il servizio di approvvigionamento idrico potabile ai comuni della Val Chisone, non sono disponibili dati derivanti da prove di emungimento sul pozzo *Chambons*. L'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 dispone tuttavia che "nei casi assolutamente eccezionali in cui, per inderogabili esigenze di pubblica utilità da giustificare in maniera adeguata, non è possibile effettuare alcuna prova sul pozzo in esame, è necessario, ai fini della caratterizzazione idrodinamica, condurre le prove di pompaggio su pozzi limitrofi che presentano caratteristiche costruttive analoghe e captano gli stessi

*orizzonti acquiferi*”. Le indagini, pertanto, si sono concentrate sulla ricerca di pozzi limitrofi aventi analoghe caratteristiche costruttive e ricadenti nel medesimo complesso idrogeologico: in particolare, per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero superficiale filtrato dal pozzo sono stati analizzati i risultati relativi a una prova di pompaggio a gradini di portata effettuata su di un pozzo acquedottistico ubicato a monte, a circa un chilometro di distanza dal sito in esame. I dati ricavati dalle indagini eseguite su tale pozzo sono rappresentativi anche per il pozzo *Chambons*. La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW® v. 6.0 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d’acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 35 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca alto dell’acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario e l’area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314,143 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell’isocrona a 60 giorni, per una superficie di 21.901,898 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell’isocrona a 365 giorni, per una superficie di 77.169,772 metri quadrati.

Entrambe le zone di rispetto, sulla base di considerazioni idrogeologiche e geomorfologiche, sono state fatte terminare lateralmente, nella parte settentrionale, in corrispondenza della sponda destra del torrente Chisone.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate nell’elaborato *“Tavola 7 – COMUNE DI FENESTRELLE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Chambons - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L’area di salvaguardia ricade in un contesto di fondovalle caratterizzato da edifici a destinazione residenziale, da un’attività di ristorazione, da reti e collettori fognari, da strade principali e secondarie e da piccole aree destinate ad attività agrosilvicolture, la cui limitata estensione, tuttavia, non è tale da giustificare la redazione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all’Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all’articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d’uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

Il Comune di Fenestrelle (TO), interessato dall’area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla nuova definizione proposta.

L’ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all’istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 23/11/2021, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) sia presso l’opera stessa

sia presso le reti di distribuzione afferenti e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 11/1/2022, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- in relazione agli edifici ricadenti nell'area di salvaguardia, dovrà essere verificata l'eventuale presenza di potenziali centri di rischio associati allo stoccaggio interrato di sostanze pericolose quali i serbatoi di accumulo dei combustibili, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- si dovrà verificare che la rete fognaria esistente sia realizzata secondo criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee e che sia soggetta a periodici controlli di verifica e manutenzione;
- gli spandimenti di concimi, fertilizzanti o pesticidi dovranno essere effettuati seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; qualora non venga concordato uno specifico Piano di utilizzazione con chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli ricadenti nell'area di salvaguardia non sarà possibile utilizzare fertilizzanti e fitosanitari, come previsto nell'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- nel caso le zone di rispetto siano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette, nelle quali è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- in relazione alla presenza di tratti di viabilità, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali; dovrà altresì essere assicurata la costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, in data 17/3/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile *Chambons* - codice univoco TO-P-05992, ubicato nel Comune di

Fenestrelle (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2/12/2010.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e del manufatto contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, per i quali si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 20/9/2021 - prot. n. 62262, con la quale ha trasmesso all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" la documentazione contenente la nuova proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 del pozzo potabile *Chambons* - codice univoco TO-P-05992, situato nel Comune di Fenestrelle (TO);

vista la determinazione n. 61 del 16/3/2007, agli atti presso l'archivio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con la quale erano state approvate - in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 - le aree di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Chambons* e *Vivaio Carlo Alberto*, ubicati nel Comune di Fenestrelle (TO), provvedimento trasmesso, per i relativi adempimenti, allo stesso comune, nel cui territorio ricadevano le aree di salvaguardia per recepirle nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, all'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., alla Provincia di Torino - Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche, all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Torino, all'ASL n. 10 - SIAN di Pinerolo e alle Direzioni regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica e Economia Montana e Foreste;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 19/11/2021, con la quale è stata inoltrata al Comune di Fenestrelle (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo *Chambons*, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 22/2/2022 - prot. n. 11933, con la quale ha comunicato all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 che, a seguito di una riduzione di portata prelevata dal pozzo *Chambons* dagli originari 50 l/s agli attuali 35 l/s, ha provveduto a rideterminare una nuova proposta dell'area di salvaguardia del suddetto pozzo richiedendo, contestualmente, l'annullamento della determinazione n. 61 del 16/03/2007 sopra citata;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 23/11/2021 - prot. n. 0108898;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 11/1/2022 - prot. n. 1370;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 n. 44, in data 28/2/2022, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 2/3/2022 - prot. n. 0000709/2022, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 20/1/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

*determina*

- a. Di annullare con il presente atto, per i motivi citati in premessa, la determinazione n. 61 del 16/3/2007 recante "*Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi idropotabili denominati Chambons e Vivaio Carlo Alberto ubicati nella frazione Chambons nel Comune di Fenestrelle (TO)*", alla quale sono allegate, quali parti integranti e sostanziali, le planimetrie "*Tav. 1 - pozzo Chambons in scala 1:1000*" e "*Tav. 2 - pozzo Vivaio Carlo Alberto in scala 1:1500*", agli atti presso l'archivio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.
- b. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Chambons* - codice univoco TO-P-05992, ubicato nel Comune di Fenestrelle (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 7 – COMUNE DI FENESTRELLE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Chambons - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- c. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 35

l/s - portata massima estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore. La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario e le zone di rispetto, sulla base di considerazioni idrogeologiche e geomorfologiche, sono state fatte terminare lateralmente, nella parte settentrionale, in corrispondenza della sponda destra del torrente Chisone.

d) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

e. Il gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e del manufatto contenente il pozzo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.

f. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della captazione - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

g. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Fenestrelle, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del tratto di fondovalle alimentante la captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (Vigente dal 28/5/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono



all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, per i quali si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; per quanto concerne l'eventuale ristrutturazione dei fabbricati l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;

- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:


1. Tavola\_7.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



● Pozzo Chambons  
Cod. univoco TO-P-05992  
Coord. WGS84/UTM 32N: 348253 E - 4987447 N  
Foglio 26 particella 496

➔ Direzione di flusso della falda idrica superficiale

**Aree di salvaguardia**

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 365 giorni)

**Catasto Terreni**

- Fogli (C.T. Comune di Fenestrelle)
- Particelle (C.T. Comune di Fenestrelle)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA		
Comune C.T.	Foglio	Particelle
Fenestrelle	26 Sez. B	496p.

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR (isocrona 60 giorni)		
Comune C.T.	Foglio	Particelle
Fenestrelle	26 Sez. B	491 - 146 - 145 - 147 - 148 - 76 - 471 - 487 - 81 - 80 - 92 - 75 - 496 - 79 - 77 - 490 - 96 - 91 - 78 - 489 - 400 - 89 - 97 - 74 - 90  144p. - 493p. - 149p. - 181p. - 492p. - 412p. - 198p. - 182p. - 183p. - 184p. - 477p. - 105p. - 93p. - 64p. - 397p. - 82p. - 478p. - 83p. - 104p. - 106p. - 95p. - 68p. - 88p. - 98p. - 103p. - 99p.

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 365 giorni)		
Comune C.T.	Foglio	Particelle
Fenestrelle	26 Sez. B	112 - 111 - 113 - 110 - 472 - 109 - 462 - 461 - 463 - 101 - 373 - 460 - 102  139p. - 144p. - 493p. - 492p. - 114p. - 116p. - 110p. - 109p. - 108p. - 105p. - 93p. - 82p. - 478p. - 83p. - 480p. - 104p. - 106p. - 95p. - 88p. - 87p. - 486p. - 98p. - 103p. - 479p. - 99p. - 481p.
	27 Sez. B	712 - 206 - 527 - 207 - 481 - 208 - 662 - 209 - 182 - 749 - 186 - 185 - 644 - 205 - 187 - 192 - 188 - 804 - 199 - 203 - 198 - 573 - 62 - 572 - 128 - 61 - 618 - 63 - 625 - 571 - 64 - 626 - 570 - 617 - 616 - 67 - 627 - 569 - 615 - 568 - 612 - 628 - 629 - 630 - 567 - 564 - 754 - 118 - 735 - 170 - 173 - 169 - 181 - 172 - 174 - 180 - 768 - 115 - 175 - 121 - 177 - 565 - 114 - 631 - 65 - 119 - 710 - 113 - 562 - 72 - 120 - 122 - 167 - 111 - 639 - 157 - 168 - 112 - 125 - 123 - 640 - 163 - 116 - 777 - 124 - 158 - 165 - 126 - 156 - 578 - 159 - 162 - 127 - 152 - 155 - 688 - 161 - 682 - 799 - 75 - 154 - 191 - 204 - 805 - 201 - 200 - 189 - 193 - 131 - 543 - 134 - 150 - 153 - 575 - 132 - 683 - 782 - 745 - 149 - 147 - 148 - 133 - 143 - 142 - 574 - 135 - 141 - 136  213p. - 210p. - 212p. - 580p. - 581p. - 190p. - 727p. - 194p. - 579p. - 726p. - 214p. - 195p. - 215p. - 326p. - 325p. - 649p. - 623p. - 620p. - 60p. - 650p. - 624p. - 619p. - 651p. - 652p. - 66p. - 653p. - 654p. - 561p. - 68p. - 611p. - 73p. - 39p. - 74p. - 655p. - 657p. - 129p. - 130p. - 643p. - 576p. - 766p. - 327p. - 140p. - 350p. - 595p. - 137p. - 785p. - 786p. - 691p.